

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO

Reg. n° _____ del _____

Schema di Convenzione tra le Associazioni/Federazioni di donatori volontari di sangue e le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, per la partecipazione alle attività trasfusionali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della L. n. 219/2005 e art. 2 dell'Accordo Conferenza Stato Regioni, Repertorio Atti n. 115/CSR del 20 marzo 2008.

L'anno duemilaquindici, addì _____ del mese di _____ in Oristano tra l'ASL 5 di Oristano (di seguito denominata Azienda) con sede in via Carducci, 35 Oristano, (C.F. 00681110953) nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante Dott.ssa Maria Giovanna Porcu nata a Macomer il 29/03/1966, da una parte

E

L'Associazione Provinciale di donatori volontari di sangue (di seguito indicata Associazione) A.V.I.S. (Associazione Volontari Italiani del Sangue) di Oristano, con sede in Via Carpaccio 32, Oristano, C.F. 90009300956, con n° 336 di iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato, nella persona del suo Presidente pro tempore, abilitato alla sottoscrizione del presente atto, Sig. _____ nato a _____ il _____
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 47/28 del 30/12/2010 che attua quanto disposto dall'Accordo della Conferenza Stato Regioni, Repertorio Atti n.115 del 20 marzo 2008.

PREMESSO

che la legge 21 ottobre 2005, n. 219, riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria e gratuita del sangue

e dei suoi componenti e valorizza il ruolo dell'Associazione/Federazione, disponendo la loro partecipazione alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori;

■ che tra gli obiettivi del Piano Regionale Sangue e Plasma 2008-2010 è prevista la valorizzazione del ruolo del Volontariato nelle attività di programmazione e raccolta del sangue e nelle attività istituzionali;

■ che l'esperienza di partecipazione maturata consente oggi di consolidare e migliorare il rapporto collaborativo tra le Associazioni dei donatori di sangue e le Strutture trasfusionali della Regione, contribuendo allo sviluppo ed alla qualificazione dei servizi;

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina la partecipazione alle attività trasfusionali ed il concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Regionale dell'Associazione indicata in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 219/2005, e dell'art. 2 dell'Accordo della Conferenza Stato Regioni n. 115/CSR del 20 marzo 2008 e dell'art. 2 del D. Lgs n. 261/2007. La presente Convenzione, finalizzata alla promozione e sostegno della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi emocomponenti, garantisce e attua:

a) la partecipazione dell'Associazione alla programmazione ed organizzazione regionale e locale delle attività trasfusionali, in generale, e dell'attività di raccolta, in particolare;

b) la promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti, comprese le cellule staminali ematopoietiche e del cordone ombelicale;

ALLEGATO A) alla Del. C.S. n.

- c) la promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei donatori;
- d) la promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
- e) il sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dall'Associazione e la definizione delle modalità di raccordo organizzativo con il Sistema Trasfusionale;
- f) il sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dall'Associazione attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale;
- g) la promozione della tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario.
- h) la promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dall'Associazione;
- i) l'inserimento della raccolta associativa in Convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie regionali;
- j) l'incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica.
- k) la definizione di adeguate modalità di finanziamento delle attività oggetto della Convenzione;

ART. 2 Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

Le finalità di cui all'art. 1 sono attuate dall'Associazione attraverso:

- a) il reclutamento di nuovi donatori e la fidelizzazione degli stessi;
- b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione, anche con il concorso delle Strutture Trasfusionali competenti;
- c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia

trasfusionale;

d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, e gratuita del sangue e dei suoi componenti;

e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi;

f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.

ART. 3 Informazione e aggiornamento donatori

Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, la Struttura Trasfusionale competente, tramite l'Associazione, promuove specifiche iniziative:

a) per l'informazione e il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sui diversi tipi di prelievo cui possono sottoporsi;

b) per l'informazione circa tutte le Associazioni presenti e operanti sul territorio;

c) per programmi di educazione alla salute.

La Struttura Trasfusionale competente collabora con l'Associazione proponendo programmi e proposte per il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, in particolare della raccolta, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

ART.4 Tutela del donatore e promozione della salute.

La legge 219/2005 riconosce all'Associazione la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti. A tale fine la Struttura Trasfusionale competente, in collaborazione con l'Associazione, favorisce:

1. il rispetto del diritto all'informazione del donatore;

2. l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
3. il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
4. la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
5. l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
6. l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante dell'Associazione;
7. i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
8. lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

ART.5 Gestione dei donatori

La gestione dei donatori è integrata sulla banca dati del Sistema Informativo Servizi Trasfusionali (SISTRA) con specifiche funzioni di scambio informativo, finalizzata alle chiamate dei donatori, alla sospensione per cause sanitarie, all'inserimento delle nuove idoneità, al riscontro delle nuove donazioni, ed in funzione della rendicontazione mensile, per le statistiche di verifica di risultato richieste dalla Struttura Regionale di Coordinamento (SRC). In particolare devono essere adottate adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio donatori, favorendo la costruzione, in base alla normativa vigente, di un flusso informativo bi-direzionale della banca dati condivisa tra l'Associazione e la Struttura trasfusionale di riferimento, al fine di aggiornare i dati dei donatori presenti nell'archivio.

ALLEGATO A) alla Del. C.S. n.

L'accesso alle informazioni da parte dell'Associazione è regolata in modo da garantire ai donatori la tutela dei dati sensibili.

ART.6 Organizzazione della chiamata

La chiamata alla donazione per i donatori afferenti ai Servizi Trasfusionali e alle Unità di Raccolta convenzionata (U.R.) è attuata dall'Associazione, in accordo con le Strutture Trasfusionali in base alle necessità e in coerenza con il programma di autosufficienza stabilito annualmente dalla SRC.

L'Associazione si impegna, inoltre, a collaborare con la Struttura Trasfusionale nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive degli Organismi regionali e del Servizio Trasfusionale competente per territorio.

ART. 7 Organizzazione della raccolta di sangue e dei suoi componenti

La presente Convenzione regola l'attività di raccolta gestita dall'Avis (Raccolta Associativa) se autorizzata dalla Regione ai sensi dell'art.7, comma 4, della legge n.219/2005.

L'autorizzazione regionale è rilasciata esclusivamente per la gestione di U.R. Individuate dalla programmazione locale sulla base delle direttive regionali in materia.

Al medico responsabile delle U. R., l'Azienda territorialmente competente dovrà fornire il ricettario SSN.

L'Associazione è tenuta a garantire, presso i punti di prelievo, i requisiti di accreditamento strutturali, ai sensi della L.R. N.10 del 28.7.2006 e successivi provvedimenti Attuativi. L'Azienda Sanitaria Locale di Oristano provvederà a gestire l'attività di raccolta programmata, secondo calendario concordato tra il Servizio aziendale S.I.E.T. e l'AVIS per l'attività da effettuarsi presso le sedi fisse, accreditate dell'AVIS;

ALLEGATO A) alla Del. C.S. n.

l'ASL garantisce in favore dell'Associazione i rimborsi nelle misure previste nella Tabella

Allegato B) alla Delib.G.R. n.47/28 del 30.12.2010, oltre ai previsti aggiornamenti

agli indici ISTATe come specificato all'art.10 della presente.

Con decorrenza dal 1.07.2015 presso alcuni sedi territoriali non accreditate, l'attività di

raccolta programmata, secondo calendario concordato tra il Servizio aziendale S.I.E.T. e

l'AVIS, sarà effettuata tramite autoemoteca, di proprietà dell'ASL, che sarà messa a

disposizione dell'Associazione; per la disciplina dei rapporti, giuridici ed economici,

relativi all'uso e gestione dell'autoemoteca si rimanda a specifico protocollo tra le parti

allegato alla presente sotto il **n.3)** per farne parte integrante e sostanziale.

La gestione può inoltre riguardare la raccolta di sangue intero e/o la raccolta di

emocomponenti.

L'Associazione si impegna a trasferire tutto il sangue ed il plasma raccolto alle Strutture

Trasfusionali a cui l'Unità di Raccolta è collegata.

ART. 8 Copertura assicurativa dei donatori

L'Azienda ha stipulato idonea polizza assicurativa per garantire il donatore e il

candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante

dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi

componenti. Copia della polizza assicurativa viene allegata alla Convenzione come

parte integrante della stessa sotto il **n.1).**

I costi relativi alla polizza assicurativa trovano copertura nei fondi regionali assegnati alle

Aziende sanitarie per lo svolgimento delle attività trasfusionali.

ART. 9 Ristoro del donatore

Dopo ogni donazione l'Azienda fornisce gratuitamente un adeguato ristoro ai donatori

che si presentano per la donazione e le indagini di laboratorio per l'accertamento della

idoneità.

ALLEGATO A) alla Del. C.S. n.

Qualora sussistano concrete difficoltà per l'erogazione del ristoro da parte dell'Azienda, a questo provvede l'Associazione dietro un rimborso delle spese nella misura indicata nella Tabella 2 dell'allegato B) della Deliberazione di Giunta n° 47/28 del 30/12/2010, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 10 Rapporti economici

L'Azienda garantisce il rimborso dei costi delle attività associative nonché dell'eventuale attività di raccolta presso le sedi fisse accreditate dell'AVIS, nella misura indicato nell'allegato n.2 prospetto riepilogativo (che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione) ovvero nella misura indicata nella Tabella allegato B) alla Deliberazione di Giunta n° 47/28, **parte I lett. a)** (donazione di sangue intero) e **parte II n.1 (rimborso costo autista autovettura dell'AVIS per l'attività effettuata presso le sedi fisse) n.2 (ristoro) e n.4 (trasporto) presso le sedi fisse.**

L'Azienda provvede ad erogare i rimborsi con frequenza trimestrale, previa richiesta da parte dell'Associazione, corredata dall'attestazione di regolarità delle attività erogate, del Responsabile della Struttura Trasfusionale competente.

L'Associazione deve provvedere alla richiesta di rimborso e l'Azienda s'impegna a corrispondere gli stessi, che si considerano debiti privilegiati, entro i termini stabiliti dal D.Lgs n. 231 del 9 ottobre 2002.

I termini del pagamento sono convenzionalmente fissati entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura possono essere stipulati ulteriori accordi che prevedano specifici progetti e relativi finanziamenti per lo sviluppo del sistema trasfusionale, ivi compreso l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza.

In conformità al DM 05 01 91 L successi aggiornamenti il contributo riconosciuto all'AVIS dall'ASL n° 5 varierà in rapporto alla modalità operativa con la quale è stata effettuata la

raccolta.

L'Azienda provvederà a rimborsare all'Associazione per ogni donatore sottoposto a prelievo, la quota associativa prevista dall'allegato B alla delb.G.R. N.47/28 del30.12.2010 pari a €. 19,98 oltre adeguamenti ISTAT, il rimborso per il costo dell' autista della autovettura, messa a disposizione dell'AVIS per l'attività effettuata presso le sedi fisse, per €. 60,00 giornaliera onnicomprensive, la quota ristoro pari a 3,47, oltre adeguamenti ISTAT e la quota trasporto pari a €.6,95 oltre adeguamenti ISTAT ;

I rimborsi dovuti verranno liquidati con cadenza trimestrale. A tal fine il SIT predisporrà apposite relazioni, contenenti l'esposizione dettagliata delle modalità di raccolta poste in essere nel periodo considerato sulla base delle quali l'Associazione presenterà conforme richiesta di rimborso.

ART. 11 Accesso ai documenti amministrativi

All'Associazione è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda, secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge dell'11 agosto 1991 n. 266, nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 12 Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità biennale a decorrere dalla data del 01.01.2015 al 31.12.2016 con esclusione del tacito rinnovo. Le Parti, di comune accordo, potranno in qualunque momento modificare la Convenzione per particolari esigenze che potrebbero verificarsi.

I rimborsi delle attività dell'Associazione saranno adeguati, in base ai parametri ISTAT, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stipulazione fino al rinnovo, fatti salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.

ART. 13 Agevolazioni fiscali

ALLEGATO A) alla Del. C.S. n.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n°266.

Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 266/1991, articolo 8, comma 2.

ART. 14 Controversie legali

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione della presente Convenzione è competente il Foro di Oristano.

ART. 15 -Tracciabilità dei flussi finanziari

L'AVIS ha comunicato all'ASL, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, L.136/2010, i riferimenti del conto corrente bancario, dedicato in via non esclusiva al ricevimento delle somme derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione e i dati delle persone delegate ad operarvi:

-Unipol Banca -n.conto 096/00283740 Oristano -Iban IT72 H03127174 000 0000 0283-740; persone delegate ad operarvi:

Porta Ignazio Salvatore CF PRT GZS 50OP15G113V;

Orrù Paolo CF RRO PLA 40M22F272H

L'Associazione si impegna, in caso di variazioni sul conto corrente o sulle persone delegate ad operarvi, a comunicare alla ASL le variazioni entro 7 giorni dal loro verificarsi .

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'AVIS Provinciale di Oristano

Il Rappresentante Legale

Per L'ASL

Il Commissario Straordinario

ALLEGATO A) alla Del. C.S. n.